

Tribunale di Messina – Sezione Lavoro

Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

RECLAMANTE: Dott. ARICO' Filippo Gregorio, nato a Messina l'11.05.1993 e residente in Pace del Mela (ME) Via Giuseppe La Spina n. 13/D, codice fiscale: RCA FPP 93E11 F158T, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - fax: 090.938.52.32) elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it, in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

CONTRO

RECLAMATI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nella persona del Ministro *pro-tempore*; **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*; **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA** in persona del Direttore *pro-tempore*: tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina via Dei Mille is. 221 n. 65 – Messina;

FATTO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato dinnanzi al Tribunale di Messina Sezione Lavoro, regolarmente notificato al Miur, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, all'Ambito Territoriale Provincia di Catania, all'Ambito Territoriale Provincia Di Messina in data 12.08.2022, il ricorrente -- quale aspirante docente in possesso della **Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate**, conseguita il 24.07.2018 presso l'Università degli Studi di Messina, con votazione 106 /110, nonché dei 24 CFU -- chiedeva il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU e, per l'effetto, l'inserimento nella 1 fascia delle GPS della Scuola Secondaria di I e II grado per le classi di concorso **A049 – Scienze Motorie e Sportive** (Scuola Secondaria di I grado) e **A048 – Scienze Motorie e**



Sportive (Scuola Secondaria di II grado) valide per il biennio 2022-2023 e 2023-2024 e per le successive, nonché nella II fascia delle GI della provincia di Messina.

Il giudizio veniva iscritto al n. 4329/2022 R.G., e veniva fissata l'udienza del 23.09.2022 per la discussione avanti al Giudice Dott.ssa Valeria Totaro.

Le parti resistenti, sebbene citati in giudizio, rimanevano contumaci.

All'esito della discussione (svolta secondo il modello delineato dall'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. 83/2020) il Giudice del Lavoro emetteva ordinanza, datata 23.09.2022, comunicata il 24.09.2022, con la quale rigettava la domanda cautelare per carenza del requisito del *fumus boni iuris* e compensava le spese (**Doc.1**).

Il suddetto decreto è reclamato perché la decisione appare illegittima sotto alcuni profili e le istanze cautelari formulate in ricorso meritano accoglimento per il seguente

MOTIVO

L'impugnata Ordinanza è censurabile laddove afferma che *“dagli atti si evince che l'istante – inserito nella seconda fascia delle GP per le classi di concorso A048 e A049 – non ha conseguito un titolo accademico come sopra individuato (laurea magistrale vecchio ordinamento o a ciclo unico o titolo equipollente o equiparato) bensì solo la LM 67 all'esito di un corso di specializzazione biennale”*.

Il giudice motiva la propria decisione affermando che *“nonostante i 24 CFU, non essendo munito di un titolo lato sensu “abilitante” non potrebbe aspirare all'inserimento nella prima fascia delle GPS, che di fatti corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, e quindi nella seconda fascia delle GI”*

Il presente reclamo impugna la decisione di codesto Tribunale che - inaspettatamente e in controtendenza con le proprie pronunce - ha rigettato la domanda cautelare ritenendo la laurea posseduta dal ricorrente (ovvero la laurea magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie



preventive ed adattate c.d. LM 67 conseguita all'esito di un corso di specializzazione biennale) priva di un titolo abilitante.

A conferma di quanto già sostenuto e documentato in sede cautelare, si ribadisce come il reclamante risulta essere in possesso sia di una *“Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (classe LM 67, ai sensi del DM 270/2004)”*, di una *“Laurea in Scienze Motorie Sport e Salute (classe L22 ai sensi del DM 270/2004)”*, (**Docc.2 e 3**) che dei 24 CFU e, pertanto, vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di quest'ultimo concetto operata dal legislatore delegato (art 5 D. Lgs. n. 59/ 2017) sulla scorta della Legge delega (art 1 c.100 L. 107/2015) che gli consente di partecipare ai prossimi concorsi riservati agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; purtroppo, ad oggi, allo stesso non è consentito l'accesso alle graduatorie di istituto II fascia, e Gps I fascia pur riservate agli abilitati.

A margine, si rileva che, secondo le disposizioni ministeriali relativamente ai due cicli di formazione superiore ovvero la Laurea (1° ciclo) e la Laurea Magistrale (2° ciclo), l'accesso alle università presuppone come requisito: il diploma di scuola secondaria superiore per le lauree di 1° ciclo e per le lauree magistrali a ciclo unico (di durata di 5 -6 anni) ed, invece, il titolo di Laurea per la Laurea Magistrale di 2° ciclo.

Sul punto, questa difesa richiama il **Decreto Interministeriale del 09.07.2009**, pubblicato nella G.U. del 07.10.2009 n. 233, con il quale il **MIUR ha ritenuto di dover equiparare, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, i seguenti titoli: diplomi di laurea (DL) di vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche (LS) ex D.M. 509/09 e Lauree Magistrali (LM) ex D.M. 270/2004**, così come riportati nella tabella



allegata e facente parte integrante del citato decreto interministeriale (di cui si allega tabella **Doc.4 pag. 14**).

Nello specifico, secondo detta tabella, nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento D.M. n. 270/2004, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente della colonna 3.

Ne deriva che, applicando detta tabella al caso de quo:

la laurea magistrale (della classe DM 270/04) posseduta dal docente Aricò cd “LM 67 scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative” (colonna 4) è equiparata al diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento c.d. “scienze motorie” (colonna 1).

E' di palmare evidenza che il Giudice del cautelare sia incorso in un grave errore.

In ogni caso, si rileva come codesto Tribunale adito, in situazioni perfettamente analoghe, ha comunque riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere inserito in via cautelare nella prima fascia GPS e seconda Graduatoria di istituto.

Sul punto, solo per fare un esempio esaustivo, il **Tribunale di Messina, Giudice Dott.ssa Romeo, con sentenza n. 71 del 05.04.2022 (si allega sentenza – Doc.5 e certificato di laurea della ricorrente – Doc.6)**, in un caso analogo patrocinato dal sottoscritto avvocato ha accolto il ricorso di una docente munita di laurea magistrale DM 270/04 di durata biennale in fisica (LM 17).

Nello specifico, il Giudice ha riconosciuto alla ricorrente “in possesso della laurea magistrale in fisica conseguita in data 26.10.2015 presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e dei 24 CFU in materia antropo-psico-pedagogiche, conseguiti in data 30.04.2018 presso l'Università degli Studi di Messina” il valore abilitante dei titoli posseduti tanto da statuire quanto segue: “La ricorrente, con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto della Laurea e dei 24



CFU – titoli provati dalla documentazione in atti - avrebbe dunque avuto diritto ad essere inserita nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le classi di concorso A020 – Fisica; A026 Matematica; A027 Matematica e Fisica; A028 Matematica e scienze; A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche; A041 Scienze e Tecnologie informatiche; A047 Scienze matematiche applicate per la provincia di Messina.

La domanda va dunque accolta, così uniformandosi ai numerosi precedenti dell'Ufficio che ben posso richiamarsi in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Trib. Messina, sez. lav., ordinanza 21 febbraio 2022 nel procedimento iscritto al n. 6015/2021; id., ordinanza, 3 dicembre 2019 nel procedimento iscritto al n. 5051/2019 R.G.; Trib. Messina ordinanze del 14 ottobre 2019 nei procedimenti iscritti al n. 4017/2019 R.G. e al n. 4276/2019 R.G. Cfr., nello stesso senso, anche Trib. Roma n. 2823/2019, Trib. Cassino 22 maggio 2019, Trib. Siena n. 2493/2019)."

Dello stesso identico tenore, **l'ordinanza n. 89 del 18.10.2021 Dott. Bonanzinga (Doc.7)**

- riguardante un'aspirante docente in possesso di Laurea Magistrale LM 70 in Scienze e Tecnologie Alimentari – con la quale è stato riconosciuto “valore abilitante del possesso congiunto della laurea magistrale e dei 24 CFU – titoli provati dalla documentazione in atti - avrebbe avuto diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per la classe di concorso indicata in domanda”.

Alla luce della giurisprudenza richiamata, ci si domanda come sia possibile che casi praticamente identici, rivolti al medesimo Tribunale, depositate nel medesimo periodo, possano addivenire a pronunce di segno diametralmente opposto.

Sul Fumus Boni Juris, parte reclamante richiama quanto articolato nel ricorso introduttivo ove sono state spiegate tutte le ragioni di fatto e di diritto che evidenziano la fondatezza della domanda facendo specifico riferimento a molteplici provvedimenti proprio di codesto Tribunale.



L'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla prima fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria e fonte di rango superiore costituita dalla Lgge 107/2015.

Si rammenta che il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 è volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

In particolare, il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati ed, infatti, l'art. 5 statuisce quanto segue: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”*

In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituisce il termine “abilitazione” con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato).

In altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU.



Ne consegue che i docenti che hanno conseguito la laurea ed i 24 CFU sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze. Inoltre, ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 pure *“l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”*.

Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181.

Si è, quindi, ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

Di contro tanto l'O.M. n. 60/2020, l'O.M. 112/22 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e seguenti requisiti diversi rispetto al passato, specificando che *“le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti”*.

È evidente come i concetti di *“abilitazione”* e di *“idoneità all'insegnamento”* vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso



FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”).

Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.

A sostegno delle superiori argomentazioni, si richiamano pronunce emesse tutte da codesto Tribunale adito ed, in particolare: **recentissime ordinanze di accoglimento n. 18630 emessa in data 06.09.2022** Giudice Dott.ssa La Face nel procedimento 3962/2022, **ordinanza n. 18643/2022 emessa in data 06.09.2022** Giudice Dott.ssa La Face nel procedimento 3981/2022, **ordinanza 71/2022, emessa in data 25.08.2022** nel procedimento R.G. n. 3220/2022 Dott.ssa Bonanzinga, **ordinanza n. 17890 emessa in data 18.08.2022** nel procedimento R.G. n. 3366/2022 Dott.ssa Bellino, **ordinanza n. 17898 emessa in data 18.08.2022** nel procedimento R.G. n. 3399/2022 Dott.ssa Bellino, **ordinanza n. 17555/2022 emessa in data 03.08.2022** dalla Dott.ssa Bellino nel procedimento R.G. n. 2193/2022, **ordinanza emessa in data 21.07.2022** dalla Dott.ssa Totaro nel procedimento R.G. n. 3467/2022, **in casi analoghi patrocinati dal sottoscritto avvocato.**

Si richiama, inoltre, l’**Ordinanza del 22.12.2020, Giudice Dott.ssa Bellino** che sul punto statuisce “ *Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l’accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l’abilitazione all’insegnamento, pur prevista dall’art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con*



i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza. E' pur vero che lo stesso D.Lgs. n. 59/2017 cit., al Capo II (artt. 8-13), prevede che i vincitori del concorso di cui all'art. 5 non vengano subito immessi in ruolo, ma sottoscrivano un contratto triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (FIT) che assicura un inserimento graduale nella funzione docente (in particolare, il titolare di contratto FIT su posto comune è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario e, durante il secondo e terzo, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, tirocini formativi diretti e indiretti e supplenze brevi) e che solo il positivo superamento dell'esame finale consente l'attribuzione di un incarico triennale; sicchè il percorso di formazione specializzazione resta pur sempre necessario. E che, inoltre, nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto espressamente l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea con il conseguimento di 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti. Tuttavia, appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni"). Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa



interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.”

Ed ancora, dello stesso tenore **l'Ordinanza del Giudice Dott.ssa La Face del 07.09.2021 ed ancora l'ordinanza del 18.10.2021 del Giudice Dott.ssa Bonanzinga.**

E poi **l'ordinanza del 19.08.2021** emessa sempre da codesto Tribunale che, nell'ambito del procedimento RG n. 2573/2021, ha statuito quanto segue: *“in accoglimento della domanda cautelare avanzata, viene riconosciuto il diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A045 ed A047”* ed ancora il ricorrente ha diritto ad essere *“inserito con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A045 ed A047.....; Art. 2 - Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d'istituto risulta inserita la docente sopracitata per le classi di concorso indicate, sono pregate di trasferire le posizioni dell'aspirante dalla 3^a alla 2^a fascia. Art. 3 - Il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione”.*

Ed ancora, anche il **Tribunale di Roma che, con sentenza n. 2823/2019** pubblicata il 22/03/2019, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu, evidenziando quanto segue: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l.107/2015).*

In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia -pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli



artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi...(omissis) ...P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...".

Dello stesso avviso anche il **Tribunale di Cassino** che, con la sentenza n. 452/2019 del 22/05/2019, ha affermato il medesimo principio statuendo espressamente: "*... la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost.*"

Per quanto concerne il “periculum in mora”, il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario.



L'attuale esclusione del ricorrente dalla I fascia delle GPS della provincia di Messina per la Scuola Secondaria di I e II grado, impedisce allo stesso di essere chiamato per incarichi nelle seguenti classi di concorso:

A048 – Scienze Motorie e Sportive, Scuola Secondaria di II grado;

A049 – Scienze Motorie e Sportive, Scuola Secondaria di I grado;

e così svolgere l'attività di insegnante per cui ha studiato, ha conseguito il titolo ed è abilitato.

Il mancato inserimento del ricorrente nelle Graduatorie Provinciali di I fascia per accedere alle supplenze conferite dall'Ambito territoriale di Messina e di II fascia delle graduatorie di istituto per accedere alle supplenze conferite dai dirigenti delle scuole dallo stesso prescelte, ha cagionato e sta cagionando allo stesso un grave danno non solo economico, ma anche la **perdita di opportunità** di occupazione all'interno della scuola statale, il depauperamento della professionalità, nonché la perdita del relativo punteggio necessario per la carriera, **la permanenza del medesimo in una situazione di precariato indefinito e/o di disoccupazione permanente**, con conseguente **svilimento della propria professionalità**, la perdita di successive occasioni di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, oltre ad **incidere sulla qualità della vita del docente (Aricò) e sul diritto al lavoro costituzionalmente previsto** come uno dei principi fondanti della Repubblica, non solo come mezzo di produzione di ricchezza materiale, ma anche **mezzo di elevazione morale per la persona e realizzazione dell'individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali**.

Sul punto, si ribadisce che il ricorrente si trova relegato ingiustamente in II fascia delle GPS e, quindi, in posizione deteriore in graduatoria rispetto a quella cui avrebbe diritto se le venisse riconosciuto il valore abilitante dei titoli posseduti.

In definitiva, il *periculum in mora* risulta in *re ipsa* perché il trascorrere del tempo in attesa dell'esito del giudizio ordinario sarebbe tale da rendere inutile la decisione ottenibile nelle forme ordinarie. Ciò esporrebbe l'aspirante Aricò al concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto né nel corso del presente anno scolastico, né addirittura in relazione al successivo,



poiché l'eventuale giudizio di merito certamente non si concluderà in tempi brevi (con conseguente perdita di punteggio e di esperienza professionale, oltre che di reddito e con il rischio di gravi effetti dannosi sia di natura professionale che personale).

Il tutto comprometterebbe irrimediabilmente, con effetti lesivi di natura “irreparabile”, la sfera dei diritti personali e familiari del ricorrente, costituzionalmente garantiti e insuscettibili di essere risarciti per equivalente, **con conseguente inevitabile stress psico-fisico** e rilevanti esborsi economici che nel lungo termine diventeranno insostenibili.

Sul punto, codesto On.le Tribunale, anche in sede di reclamo, ha confermato l'esistenza del requisito del periculum stante il rischio della perdita dei contratti, *“considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa”* (ord. 15 febbraio 2021).

Alla luce di quanto sopra evidenziato, è evidente che, nel caso in esame, sussistono entrambi i presupposti di legge, *“fumus boni iuris”* e *“periculum in mora”*, per concedere un provvedimento di urgenza in corso di causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 quarter c.p.c.

Ciò premesso e considerato, il reclamante come sopra domiciliato, rappresentato e difeso,

CHIEDE

- 1) Che l'On. Collegio del Tribunale di Messina Sezione Lavoro voglia fissare la data dell'udienza di comparizione delle parti, accogliendo il reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza di rigetto reclamata n. 20659/2022, accogliere la proposta domanda cautelare di cui al ricorso introduttivo (R.G. n. 4329/2022) e conseguentemente dichiarare che il Dott. Aricò dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del titolo Accademico e 24 CFU;
- 2) ordinare le Amministrazioni convenute, ognuna per la propria competenza, di inserire il ricorrente nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di I e II



grado per la provincia di Messina valide per il biennio 2022/2024 e per le successive per le classi di concorso di rispettivo interesse:

A048 – Scienze Motorie e Sportive, Scuola Secondaria di II grado;

A049 – Scienze Motorie e Sportive, Scuola Secondaria di I grado;

nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Messina.

- 3) Condannare le amministrazioni convenute al pagamento delle spese e dei compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri vigenti D.M. 55/14.

Il sottoscritto avvocato dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e l'importo del contributo unificato è pari a Euro 147,00.

Si allegano i documenti dal n. 1 al n.7, oltre al fascicolo di parte del procedimento cautelare.

Messina - Pace del Mela, lì 04 ottobre 2022

Avv. Maria Chiara Isgrò

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il docente Dott. Aricò Filippo Gregorio rappresentato dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

Tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati - costituiti da tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto, rispettivamente, in III fascia e in II fascia della GPS per le classi di concorso:

A048 – Scienze Motorie e Sportive, Scuola Secondaria di II grado;



A049 – Scienze Motorie e Sportive, Scuola Secondaria di I grado:

valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, che in caso di accoglimento del presente ricorso sarebbero scavalcate in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente - la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro;

Che il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;

La giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art.* 150 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo dell'amministrazione interessata;

Nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it, nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a)** Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

- b)** Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Messina - Pace del Mela, lì 04 ottobre 2022

Avv. Maria Chiara Isgrò

